



## **CAPITANERIA DI PORTO ANCONA**

**ORDINANZA N° 3 /2004**

### **Il Capo del Circondario Marittimo di Ancona,**

- VISTO** il proprio foglio n° 1/4860, in data 3.3.2003 con cui si chiede all'Autorità Portuale di Ancona di porre all'attenzione del Comitato Portuale l'argomento afferente la sicurezza delle operazioni di movimentazione dei prodotti petroliferi presso la monoboa della raffineria API di Falconara M.ma;
- VISTO** il proprio foglio n° 15988, in data 24.7.2003;
- VISTO** il foglio n° 510/Dem, in data 26.1.2004, dell'Autorità Portuale di Ancona avente per oggetto la trasmissione della Relazione della segreteria tecnico-operativa che riassume il parere favorevole del Comitato Portuale, espresso nella seduta del 22.1.2004, all'implementazione delle condizioni di sicurezza del traffico navale diretto agli approdi della raffineria, integrando l'Ordinanza n° 8/2003 del 12.2.2003 attraverso l'estensione dell'obbligo di assistenza del rimorchiatore portuale anche alla fase di avvicinamento/allontanamento della petroliera alla monoboa;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 8/2003, in data 12.2.2003;
- CONSIDERATO** che l'estensione dell'obbligo di assistenza di un rimorchiatore portuale, durante le fasi di avvicinamento/allontanamento della petroliera alla monoboa, e precisamente all'interno della zona circolare avente raggio di 700 m. e centro sulla monoboa, è senza dubbio un necessario miglioramento delle attuali condizioni di sicurezza, in quanto il rimorchiatore può attuare, se del caso, il tempestivo intervento per il "tiro" della nave, al fine di scongiurare ogni rischio d'urto con la struttura d'ormeggio e di evitare danni alle condotte di movimentazione dei prodotti petroliferi;
- VISTI** l'art. 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

La nave petroliera in **avvicinamento o in allontanamento** alla monoboa della raffineria API di Falconara Marittima – **precisamente all'interno della zona circolare avente raggio di 700**

metri e centro sulla predetta monoboa – e quando all'ormeggio deve essere sempre assistita da idoneo rimorchiatore portuale, che avrà il compito di tenere "al tiro" la nave, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora debba evitarsi il rischio di urto alla predetta struttura d'approdo (fase di avvicinamento/allontanamento) e/o debba agevolare le evoluzioni circolari del sistema solidale monoboa-nave (fase di movimentazione prodotti), al variare delle assicurate condizioni di vento e corrente, di modo che non sia pregiudicata la sicurezza delle operazioni di movimentazione dei prodotti idrocarburi.

#### **Art. 2**

Resta fermo quanto disposto dalla propria Ordinanza n° 39/2000, in data 24.5.2000, che impone, durante la fase di movimentazione di idrocarburi, alla petroliera ormeggiata alla monoboa l'assistenza permanente in loco di una idonea e certificata unità navale, in servizio antinquinamento.

#### **Art. 3**

L'Ordinanza n° 8/2003, in data 12.2.2003 è abrogata.

#### **Art. 4**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a termini di legge.

#### **Art. 5**

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Ancona

04/02/2004

IL COMANDANTE  
CV (CP) Sergio TAMANTINI

